



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 220  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 27 maggio 2014

**INDICE****Commissioni riunite**5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3**Commissioni permanenti**12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:*Ufficio di Presidenza* . . . . . *Pag.* 47

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Martedì 27 maggio 2014

**Plenaria**

**13<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*  
AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 19,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il presidente AZZOLLINI dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, per estraneità della materia recata dal decreto-legge gli emendamenti 1.0.2, 2.14, 2.0.4, 2.0.5, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.40, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.0.3, 5.0.5, 5.0.7, 5.0.8, 6.0.1, 8.50, 8.59, 8.60, 8.66, 8.67, 12.0.3, 13.11, 13.0.1, 16.12, 16.0.1, 17.0.5, 17.0.13, 17.0.14, 20.0.3, 21.0.1, 21.0.2, 22.35, 22.36, 41.5, 50.3, 50.4, 50.12 e 50.13. Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, specificando che gli emendamenti del Governo e dei relatori con i relativi subemendamenti non saranno esaminati nell'odierna seduta.

Il relatore per la 5<sup>a</sup> Commissione D'ALÌ (*NCD*) propone l'accantonamento degli emendamenti 1.5, 1.15, 1.17, 1.18. Esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative all'articolo 1.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore sulle proposte di accantonamento, soffermandosi poi sull'emendamento 01.1, il cui obiettivo di ampliamento della platea di beneficiari del *bonus* Irpef con attenzione a pensionati, incapienti e disoccupati, è oggetto dell'attenzione del Governo, in una prospettiva futura; motiva poi il parere contrario sull'emendamento 1.1, quindi, in considerazione della sua rilevanza politica, in relazione al quale fa presente l'intenzione del Governo di valutare interventi con misure di sostegno del reddito in sede di redazione del disegno di legge di stabilità; di converso, la stessa proposta indica misure di copertura degli oneri alternative e non condivisibili. Rispetto all'emendamento 1.5 rileva di condividere l'attenzione nei confronti dei lavoratori con carichi familiari, mentre, in relazione all'emendamento 1.0.7, concernente la disciplina della TASI, fa presente che il Governo sta per varare uno specifico provvedimento d'urgenza in tempi brevi, ragione per cui ritiene opportuno soprassedere sulla questione della fiscalità locale.

Il relatore per la 5<sup>a</sup> Commissione D'ALÌ (*NCD*), tenuto conto della dichiarazione del rappresentante del Governo, invita al ritiro di tutti gli emendamenti riguardanti l'imposizione locale sugli immobili, che sarà dunque oggetto di un provvedimento specifico.

Il presidente AZZOLLINI dichiara quindi che sono accantonati gli emendamenti 1.5, 1.15, 1.17, 1.18, nonché gli emendamenti 1.19 e 1.20 (di contenuto analogo all'emendamento 1.18). Pone poi in votazione l'emendamento 01.1.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, dando atto al Governo di avere manifestato attenzione alla questione degli incapienti.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, la senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) fa presente che la propria parte politica ritiene essenziale un'estensione dei benefici, ma indirizzata al lavoro autonomo.

Previa verifica della presenza del numero legale, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 01.1.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, segnalando che l'emergenza sociale in atto richiede interventi di equità redistributiva in tempi brevissimi: ritiene quindi che l'introduzione del reddito di cittadinanza possa essere realizzata senza attendere la legge di stabilità.

Posto in votazione, l'emendamento 1.1 è respinto.

Successivamente, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Sull'emendamento 1.4 ha la parola la senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), la quale raccomanda l'approvazione di tale proposta, volta a ridurre l'aliquota ordinaria dell'IVA in funzione anticiclica, in modo da rendere più equo l'intervento fiscale di alleggerimento del prelievo, con riflessi economici positivi generalizzati rispetto alle misure del Governo.

Il vice ministro MORANDO replica brevemente osservando come nell'attuale fase sia da accordare priorità a interventi volti piuttosto a ridurre la pressione fiscale sul lavoro e sui redditi.

Posto in votazione, l'emendamento 1.4, è respinto.

Le Commissioni riunite respingono poi con successive votazioni gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.9 interviene il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), il quale sottolinea l'opportunità di estendere ai pensionati i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 1.9, così come, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.21, 1.22, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore per la 5<sup>a</sup> Commissione D'ALÌ (*NCD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.3, 2.8, 2.10 e 2.0.7 (testo 2), di cui propone l'accantonamento, ai fini di un più compiuto esame in vista di una eventuale valutazione positiva.

Il vice ministro MORANDO si esprime conformemente. Osserva peraltro che l'emendamento 2.0.7 non reca probabilmente alcuna modifica sostanziale alla normativa vigente in materia di detrazioni per attività di ristrutturazione edilizia, pur essendo opportuno svolgere i necessari approfondimenti. Esprime perplessità sulla riformulazione, emendamento 2.0.7 (testo 2), ritenendo peraltro che entrambe le versioni dell'emendamento 2.0.7 possano comunque essere, in tale fase, accantonate.

Il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione Mauro Maria MARINO ritiene a sua volta preferibile la formulazione originaria dell'emendamento 2.0.7.

Gli emendamenti 2.3, 2.8, 2.10, 2.0.7 (testo 2) e 2.0.7 sono quindi accantonati.

Le Commissioni riunite procedono quindi alla votazione dell'emendamento 2.1, sul quale interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore VACCIANO (*M5S*), rimarcando l'opportunità di concentrare l'intervento in materia di IRAP sulle imprese di minori dimensioni.

L'emendamento 2.1 risulta quindi respinto, così come, in esito a una successiva votazione, l'emendamento 2.2.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta emendativa 2.4, tesa a una rimodulazione del carico fiscale a sostegno delle imprese piccole e medie.

Posto in votazione, l'emendamento 2.4 è respinto.

Le Commissioni riunite respingono poi con successive e distinte votazioni gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7 e 2.9.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) raccomanda l'accoglimento degli emendamenti di cui è primo firmatario, volti a fornire sostegno alle imprese.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.0.6, richiamando l'attenzione sull'opportunità di garantire benefici fiscali analoghi a quelli previsti dal decreto-legge a favore dei lavoratori dipendenti anche ai lavoratori autonomi non soggetti al regime IRAP.

L'emendamento 2.0.6 viene quindi messo in votazione, risultando respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore per la 5<sup>a</sup> Commissione D'ALÌ (*NCD*) propone l'accantonamento degli emendamenti 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20, mentre su tutti i restanti emendamenti il parere è contrario.

Il parere del vice ministro MORANDO è conforme a quello espresso dal relatore D'ALÌ.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20.

Dopo che il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione Mauro Maria MARINO ha ritirato l'emendamento 3.9, le Commissioni riunite respingono con successive e distinte votazioni gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 3.10 (di contenuto identico a 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14), 3.15 (sul quale preannuncia voto favorevole la senatrice BELLOT (*LN-Aut*)), 3.16, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 (di contenuto identico a 3.25, 3.26 e 3.27), 3.33 (di contenuto identico a 3.34, 3.35 e 3.36), 3.37, 3.39 e 3.0.1.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), al quale si associa la senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), chiede alla Presidenza di rivedere la declaratoria di inammissibilità riguardante l'emendamento 3.0.2.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce la validità delle decisioni operate dalla Presidenza.

Viene poi posto in votazione l'emendamento 3.0.3, che è respinto, così come, in esito a una successiva votazione, l'emendamento 3.0.5.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice GUERRA (*PD*) segnala l'opportunità di un accantonamento delle proposte 4.2, 4.3, 4.15, 4.42, 4.43, 4.44 e 4.72. Propone inoltre l'accantonamento della prima proposta in materia di TASI per segnalare la necessità di un miglioramento del testo sul tema, ossia l'emendamento 4.4, esprime quindi parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere il parere della relatrice e la proposta di accantonamento, precisando, altresì che il tema della soppressione del comma 11 dell'articolo, posto dagli emendamenti 4.6 e seguenti, è preso in considerazione dal Governo che è intervenuto con un proprio emendamento, il 4.1000. In tale prospettiva ritiene quindi che si possa procedere al voto delle proposte parlamentari in questione, stante la possibilità già offerta ai senatori di subemendare la proposta governativa.

Il presidente AZZOLLINI dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.15, 4.42, 4.43, 4.44 e 4.72.

Con successive separate votazioni, le Commissioni riunite respingono le proposte 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.20, sottolineandone al Governo e ai Relatori le finalità di promozione sociale.

L'emendamento 4.20 è quindi accantonato.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41 e 4.45.

Il senatore MILO (*GAL*) chiede ai relatori di accantonare altresì la propria proposta 4.46, dal momento che amplia il termine di regolarizzazione delle cartelle esattoriali, affrontando i problemi di affollamento degli sportelli e di scarsa chiarezza sull'entità dei pagamenti oggi ancora presenti.

L'emendamento 4.46 è dunque accantonato.

Posti separatamente ai voti e risultano quindi respinti gli emendamenti 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66 e 4.67.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) invita i relatori a considerare la possibilità di accantonamento dell'emendamento 4.68, analogo nel tenore alle proposte 4.67 e alle seguenti.

Il vice ministro MORANDO considera più opportuna la trattazione del problema sollevato con gli emendamenti 4.68 ed analoghi in altra sede, e assicura che il Governo sta già studiando un apposito intervento.

Le Commissioni riunite, con separate votazioni respingono quindi gli emendamenti 4.68, 4.69, 4.70, 4.71 e 4.0.1.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 5 a 7.

La relatrice GUERRA (*PD*) propone l'accantonamento degli emendamenti 5.4, 5.0.2 e 6.2, aggiungendo che la proposta 7.0.5, pur interessante, affronta una materia che andrà più opportunamente collocata nell'ambito della legge delega fiscale attualmente pendente. Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme, facendo notare, inoltre, che l'emendamento 7.0.1, in tema di versamento dell'acconto TASI, sarà del pari oggetto di specifico intervento del Governo.

Il PRESIDENTE ricorda che tutte le proposte che venissero adesso respinte potranno trovare adeguata collocazione sotto forma di subemendamento alle proposte eventuali dell'Esecutivo.

La relatrice GUERRA (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 6.0.2, considerando la norma già inclusa nel testo del decreto.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) fa proprio e ritira l'emendamento 6.0.2.

La relatrice GUERRA (*PD*) precisa inoltre che non è stato proposto l'accantonamento dell'emendamento 5.0.4, ma che il tema è presente all'attenzione dei relatori.

A proposito di tale ultima proposta, interviene il senatore TONINI chiedendone l'accantonamento, anche in considerazione dell'utilità che la proposta riveste per la gestione degli uffici consolari all'estero.

È dunque disposto l'accantonamento degli emendamenti 5.4, 5.0.2, 5.0.4 e 6.2.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) fa proprio e ritira l'emendamento 5.2.

Il senatore SANTINI (*PD*) dichiara di ritirare la proposta 5.3, preannunciando fin d'ora la presentazione di un testo riformulato in Assemblea.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) fa proprio e ritira l'emendamento 5.0.1.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 5.1, 5.0.6, 6.1, 6.3, 6.4, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5.

Si passa dunque all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

La relatrice GUERRA (*PD*) premette che l'articolo in esame si presenta particolarmente complesso e che il testo del decreto presenta considerevoli margini di miglioramento. Cita ad esempio il comma 8, in tema di ricontrattazione dei rapporti di fornitura di beni e servizi, in relazione al quale è bene chiarire che alle pubbliche amministrazioni si conferisce una facoltà, volta a conseguire obiettivi di risparmio, e non un obbligo stringente. Propone in conclusione l'accantonamento degli emendamenti 8.15, 8.19, 8.25, 8.46, 8.47 e 8.58 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme, chiarendo che nell'interpretazione del Governo l'articolo 8 comma 8 non comporta un vincolo rigido di ricontrattazione, ma ha carattere di autorizzazione.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede alle Commissioni riunite di accantonare anche la proposta 8.29 in ragione della sua particolare rilevanza sociale.

Il relatore D'ALÌ (*NCD*) invita il Governo a considerare con attenzione le diverse proposte di esclusione di singoli casi o settori rispetto al meccanismo della revisione dei contratti, onde evitare che cospicue eccezioni determinino scoperture dal punto di vista degli oneri della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento delle proposte 8.15, 8.19, 8.25, 8.29, 8.46, 8.47 e 8.58.

Successivamente, le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ARRIGONI è inoltre messo ai voti e respinto l'emendamento 8.9.

Poste separatamente in votazione le proposte 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 (previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BELLOT (*LN-Aut*)), 8.13<sup>a</sup>, 8.14, 8.16, 8.17, 8.18, 8.20, 8.21, 8.22 e 8.23, sono respinte.

Sull'emendamento 8.24 interviene la senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), che sottolineandone la valenza di tutela delle piccole imprese e degli Enti locali virtuosi, invita all'accantonamento della proposta per una sua adeguata considerazione.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 8.24.

Sono quindi sottoposte separatamente al voto e respinte, le proposte 8.26, 8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.32 (sul quale il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) svolge dichiarazione di voto favorevole, sottolineando l'incongruenza insita nel meccanismo di rinegoziazione di contratti già modificati), 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41 (sul quale il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) rende dichiarazione di voto favorevole), 8.42, 8.43, 8.45, 8.48, 8.49, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.68, 8.69, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 9, 10, 11 e 12.

Il relatore D'ALÌ (*NCD*) invita all'accantonamento degli emendamenti 9.2, 9.4, 9.9, 9.13, 9.15, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.25, 9.34, 9.35, 9.42, 9.47, 9.48, 10.0.1, 11.2, 11.3, 11.0.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.0.1 e 12.0.2, esprimendo parere contrario su tutti i rimanenti.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) chiede sia altresì accantonata la proposta 9.16.

La senatrice LEZZI (*M5S*) invita ad un accantonamento dell'emendamento 10.2.

Il presidente AZZOLLINI dispone dunque l'accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati.

Le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono quindi le proposte 9.1, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.12, 9.14, 9.17, 9.18, 9.24, 9.26, 9.27 e 9.28.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) ed il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), su conforme invito dei relatori, ritirano rispettivamente gli emendamenti 9.29 e 9.30.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 9.31, sottoscrivendola, il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*).

Successivamente, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 9.31, 9.32, 9.33, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 10.1 e 10.3.

Sull'emendamento 11.1 ha la parola la senatrice BOTTICI, la quale, preannunciando un voto favorevole, mette in evidenza la finalità di evitare che intermediari finanziari e banche trasferiscano gli oneri loro destinati sulla clientela.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 11.1. Respingono ugualmente, con successiva votazione, la proposta 11.4.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.0.1, volto alla soppressione della società Equitalia e alla contestuale istituzione di una Direzione centrale per la riscossione presso il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.1 è respinto.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 11.0.2.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

In esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 12.5 e 12.6.

Il presidente AZZOLLINI dà conto della presentazione da parte del Governo dell'emendamento 7.1000. Propone le ore 12 di domani quale termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,50.*

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
E RIFORMULAZIONI AL DISEGNO N. 1465**

**al testo del disegno di legge**

**x1.1000/1**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-bis, dopo le parole: «delle risorse», aggiungere le parole: «in grado di garantire una migliore efficienza, un complessivo risparmio di spesa, ed».*

---

**x1.1000/2**

BELLOT, COMAROLI

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «sono trasmessi», aggiungere le parole: «entro 30 giorni dalla loro adozione».*

---

**x1.1000/3**

URAS, DE PETRIS

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «il parere» inserire la seguente: «vincolante» e sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.*

---

**x1.1000/4**

URAS, DE PETRIS

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-ter, sopprimere il secondo periodo e all'ultimo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «solo se conformi ai pareri parlamentari.».*

---

**x1.1000/5**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-ter, sopprimere il terzo periodo.*

---

**x1.1000/6**

BELLOT, COMAROLI

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-ter, al terzo periodo, sostituire le parole: «ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera» con le parole: «ritrasmette entro 30 giorni i testi alle Camere evidenziando le proprie osservazioni e le relative proposte adeguatamente motivate, dandone comunicazione alle Camere».*

---

**x1.1000/7**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-ter, sopprimere il quarto periodo.*

---

**x1.1000/8**

BELLOT, COMAROLI

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-quater, sostituire le parole: «entro due anni» con le parole: «entro un anno».*

---

**x1.1000/9**

BULGARELLI, MANGILI

*All'emendamento x1.1000, sopprimere i commi da 1-quinquies a 1-decies.*

---

**x1.1000/10**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-quinquies, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2015» con le seguenti: «entro il medesimo termine di cui al comma 1-bis».*

---

**x1.1000/11**

URAS, DE PETRIS

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-sexies, primo periodo, dopo le parole: «il parere» inserire la seguente: «vincolante» e sopprimere il secondo, il quarto e il quinto periodo.*

---

**x1.1000/12**

URAS, DE PETRIS

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-sexies, sopprimere il secondo periodo e all'ultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo se conforme ai pareri parlamentari».*

---

**x1.1000/13**

BELLOT, COMAROLI

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-sexies, sopprimere il secondo periodo.*

---

**x1.1000/14**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-sexies, sopprimere il quarto periodo.*

---

**x1.1000/15**

BELLOT, COMAROLI

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-sexies, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**x1.1000/16**

URAS, DE PETRIS

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-nonies, primo periodo, dopo le parole: «i pareri» inserire la seguente: «vincolanti» e sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

---

**x1.1000/17**

URAS, DE PETRIS

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-nonies, sopprimere il secondo periodo e all'ultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo se conforme ai pareri parlamentari».*

---

**x1.1000/18**

BELLOT, COMAROLI

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-nonies, sopprimere il secondo periodo.*

---

**x1.1000/19**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-nonies, sopprimere il terzo periodo.*

---

**x1.1000/20**

BELLOT, COMAROLI

*All'emendamento x1.1000, al comma 1-nonies, sopprimere il quarto periodo.*

---

**x1.1000**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.

1-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

1-quater. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dai commi 1-bis e 1-ter.

1-quinquies. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009.

1-sexies. Lo schema del decreto di cui al comma 1-quinquies è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché

su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della uova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.

1-*septies*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1-*quinquies*, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*.

1-*octies*. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 50, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.

1-*novies*. Lo schema del decreto legislativo, di cui al comma 1-*octies*, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

1-*decies*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-*octies*, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1-*octies* e 1-*nonies* e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-*octies*, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.»

---

**x1.2000/1**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento x1.2000, al comma 1-bis, al capoverso 1), sopprimere il terzo e quarto periodo.*

---

**x1.2000/2**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento x1.2000, al comma 1-bis, al capoverso 1), sopprimere le parole: «prima o».*

---

**x1.2000/3**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento x1.2000, al comma 1-bis, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: «I decreti legislativi che recano maggiori oneri entrano in vigore solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie».*

---

**x1.2000/4**

BULGARELLI, MANGILI

*All'emendamento x1.2000, al paragrafo 1-bis, al comma 1-bis ivi richiamato, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A ciascuno schema di decreto legislativo è comunque allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che dà conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.».*

---

**x1.2000**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

*»1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'arti-*

colo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.'».

---

### Al testo del decreto-legge

#### **3.1000/1**

SCIASCIA

*All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 3-bis.*

---

#### **3.1000/2**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento 3.1000, il comma 3-bis è soppresso.*

---

#### **3.1000/3**

SCIASCIA

*All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 3-ter.*

---

#### **3.1000/4**

SCIASCIA

*All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 3-quater.*

---

**3.1000/5**

BELLOT, COMAROLI

*All'emendamento 3.1000, il comma 3-quater è soppresso.*

---

**3.1000/6**

PANIZZA, FRAVEZZI, TONINI, Fausto Guilherme LONGO

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:*

«3-quater-bis. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*), all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "e all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (I.T.E.A. S.p.A.), società interamente partecipata dalla Provincia autonoma di Trento"».

3-quater-ter. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per l'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (I.T.E.A. S.p.A.), società interamente partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del 20 per cento"».

3-quater-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-quater-bis e 3-quater, valutati in 1,86 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016"».

---

**3.1000/7**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-quinquies. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme finalizzate all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul red-

dito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci».

---

### **3.1000/8**

BELLOT, COMAROLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-quinquies. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Governo individua e definisce chiaramente con criteri oggettivi la autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)».

---

### **3.1000**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), nonché le remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo decreto, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 60,46 per cento.

3-ter. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 58, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 39,54 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.

3-quater. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014 con-

corrono alla formazione del reddito imponibile per il 60,46 per cento del loro ammontare».

---

#### **4.1000/1**

GASPARRI, BONFRISCO

*All'emendamento 4.1000, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Al comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "all'1 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "allo 0,8 per mille".

11-ter. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi *online*, sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

11-quater. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, altrimenti detti servizi di *search advertising*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

11-quinquies. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *online* deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie *online* esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita IVA del beneficiario».

---

#### **4.1000/2**

LANZILLOTTA, ICHINO

*All'emendamento 4.1000, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. A decorrere dal 2014, sulle somme erogate agli amministratori delegati e ai direttori generali di società controllate dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo di indennità di fine mandato, di patto di non concorrenza o a qualsiasi altro titolo in aggiunta alla remunerazione ordinaria e, per i direttori generali, in aggiunta al TFR, è applicata un'aliquota aggiuntiva del 25 per cento rispetto a quella determinata ai sensi dell'ar-

articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

---

#### **4.1000**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

”145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo di imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo di imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo di imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”».

---

#### **6.1000/1**

BELLOT, COMAROLI

*Sopprimere l'emendamento.*

---

#### **6.1000**

IL GOVERNO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Conseguentemente, relativamente all'anno 2013, non si applica l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

---

**7.1000**

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. La legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 431, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) l'ammontare di risorse permanenti che, in serie di nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.";

al comma 435, dopo le parole: "Per il 2014", sono aggiunte le seguenti: "e il 2015". ».

---

**8.1000/1**

CHIAVAROLI

*All'emendamento 8.1000, al comma 1, alle lettere a), b) c), dopo le parole: «le pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti parole: «di cui al precedente articolo 11, comma 1».*

---

**8.1000/2**

MALAN, SCIASCIA

*All'emendamento 8.1000, alla lettera c) dopo la parola: «amministrazioni» aggiungere le seguenti: «, ivi inclusi gli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,».*

---

**8.1000/3**

MALAN, SCIASCIA

*All'emendamento 8.1000, alla lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'obbligo di cui al presente articolo si applica anche*

agli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».

---

#### **8.1000/4**

MALAN, SCIASCIA

*All'emendamento 8.1000, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non trovano applicazione nei confronti degli enti di cui all'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».

---

#### **8.1000/5**

MALAN, SCIASCIA

*All'emendamento 8.1000, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

---

#### **8.1000/6**

MALAN, SCIASCIA

*All'emendamento 8.1000, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Nei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si terrà conto anche dei principi generali di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

---

**8.1000**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.”;

all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

”1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell'articolo 48.”;

all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato: "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell'articolo 48.”».

*Sopprimere il comma 2;*

*Al comma 3, capoverso 6-bis, dopo la parola: «sono» inserire le seguenti: «di tipo aperto e».*

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui alle lettere b) e c), e al comma 3 sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**8.2000/1**

COMAROLI, BELLOT

*Sopprimere l'emendamento.*

---

**8.2000/2**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento 8.2000, sostituire le parole: «nonché quelli» con le parole: «ad esclusione di quelli».*

---

**8.2000/3**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento 8.2000, sopprimere le parole: «anche provvisoria».*

---

**8.2000/4**

CHIAVAROLI

*All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 8, comma 4, primo periodo le parole: "le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"».

1-ter. All'articolo 8, al comma 4, lettera c) le parole: "da parte delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"».

1-quater. All'articolo 8, comma 8, al primo periodo le parole: "Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"».

1-quinquies. All'articolo 8, comma 8, lettera a), quinto periodo, le parole: "Le amministrazioni di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"».

---

**8.2000**

IL GOVERNO

*Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «contratti in essere» inserire le seguenti: «, di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria.».*

---

**9.1000/1**

MOLINARI, BERTOROTTA, VACCIANO, BULGARELLI, BOTTICI, MANGILI, LEZZI, CIOFFI, PUGLIA, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, FATTORI, SCIBONA, PAGLINI, DONNO

*All'emendamento 9.1000, comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) dopo le parole: "decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95," sono inserite le seguenti: "e fatta salva la possibilità di acquisire mediante libera negoziazione i beni e i servizi strumentali alla propria attività qualora i prezzi medi di mercato registrati per i prodotti scelti siano inferiori a quelli dei soggetti aggregatori.».

---

**9.1000/2**

BERTOROTTA, VACCIANO, BULGARELLI, MOLINARI, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, FATTORI, SCIBONA, PAGLINI, DONNO

*All'emendamento 9.1000, comma 1, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente:*

«5-bis) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Al fine di regolare la trasparenza e l'economicità della gestione dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, ogni anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procede al riesame dei prezzi di riferimento praticati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori con riferimento al tasso di inflazione dell'anno solare precedente (10 gennaio – 31 dicembre), calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo, e dà comunicazione sul proprio sito web dei risultati del medesimo riesame.».

*Conseguentemente, al medesimo comma, numero 6), dopo le parole: «modalità di attuazione» sono inserite le seguenti: «, monitoraggio e verifica».*

---

**9.1000/3**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento 9.1000, al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 6).*

---

**9.1000/4**

MALAN

*All'emendamento 9.1000, al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 6).*

---

**9.1000/5**

BONFRISCO

*All'emendamento 9.1000, lettera c), numero 2), prima delle parole: «e aggiungere» inserire le seguenti: «, dopo le parole: "soggetto aggregatore di riferimento" aggiungere le seguenti: "ovvero derivante da accordo consortile tra i Comuni"».*

---

**9.1000/6**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento 9.1000, al comma 1, lettera c), n. 2), sopprimere le parole da: «e aggiungere in fine il seguente periodo» fino alla fine della lettera.*

---

**9.1000/7**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento 9.1000, al comma 1, lettera c), n. 2), dopo le parole: «ai Comuni non capoluogo di provincia» inserire le seguenti: «con più di 5.000 abitanti».*

---

**9.1000/8**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento 9.1000, al comma 1, lettera c), n. 2), sostituire le parole: «all'acquisizione di lavori, beni e servizi» con le seguenti: «all'acquisizione di lavori, di importo superiore a un milione di euro, e beni e servizi, di importo superiore a 100.000 euro,».*

---

**9.1000/9**

CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA

*All'emendamento 9.1000, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: "superiore a 35" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 22"».*

---

**9.1000/10**

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, BOTTICI, PUGLIA, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, FATTORI, SCIBONA, PAGLINI

*All'emendamento 9.1000, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: "non può essere superiore a 35" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore a 9"».*

*Conseguentemente, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*«f) il comma 9 è soppresso».*

---

**9.1000/11**

MOLINARI, BERTOROTTA, VACCIANO, BULGARELLI, BOTTICI, MANGILI, LEZZI, CIOFFI, PUGLIA, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO, FATTORI, SCIBONA, PAGLINI, DONNO

*All'emendamento 9.1000, nel comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'economicità della gestione dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, nelle regioni in cui sono istituite stazioni uniche appaltanti, le medesime stazioni svolgono la funzione di soggetto aggregatore."».

---

**9.1000/12**

CHIAVAROLI

*All'emendamento 9.1000, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) Abrogare il comma 10 ».

---

**9.1000**

IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «coordinato dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «coordinato dal Ministero»;

b) al comma 3:

1) le parole: «commi 449 e 455» sono sostituite dalle seguenti: «commi 449, 450 e 455»;

2) dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;

3) dopo le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,»;

4) le parole: «ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 9»;

5) le parole: «ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2»;

6) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIO) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.»;

c) al comma 4:

1) all'alinea, la parola: «6» è sostituita dalla seguente: «12»;

2) al capoverso 3-*bis*, secondo periodo, sostituire le parole: «possono effettuare i propri acquisti» con le seguenti: «possono acquisire beni e servizi» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIO) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.»;

d) al comma 6, le parole: «le regioni possono stipulare con Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

e) al comma 7, primo periodo, le parole: «fornisce alle amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni»;

f) al comma 9, dopo le parole: «di beni e di servizi,», inserire le parole: «di cui al comma 3,» e sostituire le parole: «di cui al comma 1 del presente articolo», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 47, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2, lettera a), quarto periodo, sostituire le parole: «e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» con le seguenti: «o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2» e, al settimo periodo, sostituire le parole: «e dalle centrali di committenza regionale di riferimento» con le seguenti: «o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2»;

b) al comma 9, lettera a), quarto periodo, sostituire le parole: «e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» con le seguenti: «o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2» e, al settimo periodo, sostituire le parole: «e dalle centrali di committenza regionale di riferimento» con le seguenti: «o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2».

**9.2000/1**

MALAN, BONFRISCO

*All'emendamento 9.2000, sostituire le parole: «si avvale» con le seguenti: «può avvalersi».*

---

**9.2000/2**

SANTINI, Gianluca ROSSI

*All'emendamento 9.2000, dopo le parole: «da parte delle Autorità» inserire le seguenti: «di gestione, certificazione e».*

---

**9.2000**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle Autorità di audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.».

---

**10.1000**

IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole: «compiti di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «compiti di vigilanza»;

b) al comma 4, le parole: «Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «Osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell’Autorità».

*Conseguentemente alla rubrica sostituire la parola: "controllo" con la seguente: "vigilanza".*

---

**14.1000/1**

MALAN, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

*All'emendamento 14.1000, sostituire il comma 4-bis con il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 138, il secondo periodo è abrogato.».

---

**14.1000/2**

MALAN, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

*All'emendamento 14.1000, sostituire le parole da: «dopo il primo periodo», al termine con le seguenti: «al primo periodo, le parole da: "gli enti pubblici di ricerca", al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "per le attività di ricerca è consentito impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, nonché mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 138."».*

---

**14.1000/3**

SERRA

*All'emendamento 14.1000, sostituire le parole: «anche in deroga ai», con le seguenti: «fermo restando i».*

---

**14.1000/4**

COMAROLI, BELLOT

*All'emendamento 14.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«come modificato dal decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014».

---

**14.1000**

I RELATORI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "nonché mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368."»

---

**16.1000**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA". Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2013, n. 123, i contributi derivanti da dette prestazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati, in misura pari alle maggiori entrate acquisite rispetto a quelle introitate ai sensi del citato comma 4, e al netto della percentuale indicata nel medesimo comma, alla gestione dei servizi stipendiali erogati dal Ministero.»

---

**16.0.3 (testo 2)**

RICCHIUTI

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria)*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: "iscritte nell'albo di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31 comma 4", i commi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi;

*b)* al comma 6 sostituire le parole: "L'organismo di cui al comma 2" con le seguenti: "l'organismo di cui all'articolo 31".

2. All'articolo 18-*ter*, comma 3, le parole: "di cui all'articolo 18-*bis* comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 31 comma 4".

3. Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 190, 191 e 196, le parole: "promotori finanziari" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" e negli articoli 18-*bis* e 190 sostituire ovunque ricorrenti, le parole: "consulenti finanziari" con le seguenti: "consulenti finanziari indipendenti".

4. All'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 7 la parola: "Consob" è sostituita con le seguenti: "Organismo di cui all'articolo 31 comma 4";

*b)* al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca servizi e attività d'investimento e prodotti finanziari presso clienti o potenziali clienti e può fornire consulenza in materia di investimenti per conto dell'intermediario autorizzato alla prestazione del servizio stesso".

5. All'articolo 55 la parola: "Consob" è sostituita dalle seguenti: "l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4".

6. All'articolo 196, comma 2, sostituire la parola: "Consob" con: "Organismo di cui all'articolo 31, comma 4".

7. Fino alla data di costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque fino al 30 aprile 2019, l'albo di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 58, del 1998, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e con gli organi in carica alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Successivamente l'assemblea nominerà i membri secondo le regole previste dallo statuto e se-

condo i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il citato Organismo di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, n. 58, del 1998, e la CONSOB disciplinano le modalità operative del passaggio di funzioni con protocollo di intesa. A tal fine il citato Organismo è tenuto ad assicurare un modello organizzativo che, con riguardo alle nuove competenze in materia sanzionatoria, garantisca, tra l'altro, la separatezza tra funzione istruttoria e funzione decisoria nonché l'assenza di potenziali conflitti di interesse fra i componenti degli organi deliberativi. Il trasferimento delle funzioni, dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le modifiche statutarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli dovranno essere approvate entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sentito il parere di comitati consultivi composti dalle associazioni di categoria. Lo statuto dovrà in ogni caso prevedere che le associazioni di categoria degli iscritti, ivi compresi i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria, siano rappresentate in maggioranza nelle decisioni concernenti ciascuna categoria di iscritti. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale conserva ad ogni effetto il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza e il periodo di lavoro prestato presso l'organismo è valutato pienamente ai fini dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto; l'Organismo rimborserà alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al predetto personale distaccato. Successivamente, al termine del periodo di distacco e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non immetta il predetto personale nell'organico dell'Organismo stesso a tempo indeterminato. Si applica l'articolo 23, della legge n. 247 del 2012, l'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e l'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997».

---

### **17.1000/1**

MALAN

*All'emendamento 17.1000, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente:

”2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 2, sono ripartite tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica, tenendo conto dei risparmi effettuati negli ultimi anni. A tal fine, si determina il rapporto fra lo somma degli oneri a carico della finanza pubblica dei diversi soggetti per l'anno 2007, con lo somma rela-

tiva all'anno 2013 ridotta dell'importo di 50 milioni di euro. La riduzione di spesa, per ogni soggetto dovrà essere tali che il rispettivo onere a carico della finanza pubblica nel 2014 non superi quello del 2007 diviso per il rapporto di cui al comma precedente. In ogni caso, nessuno dei soggetti coinvolti potrà avere oneri a carico della finanza pubblica superiori a quelli del 2013.'».

---

### **17.1000/2**

MALAN

*All'emendamento 17.1000, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 2, inserire il seguente:

''2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 2, sono ripartite tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013.'».

---

### **17.1000**

IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000.»;

*b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Per il medesimo anno 2014, il CNEL provvede entro il 15 giugno 2014 a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse finanziarie pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro, risparmi sulla gestione corrente.».

---

**19.1000/1**

BONFRISCO, CERONI

*All'emendamento 19.1000, del Governo, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) Al comma 8, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "All'atto di insediamento del consiglio metropolitano gli organi della provincia vengono meno e la città metropolitana assume tutte le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e passivi."».

---

**19.1000/2**

MALAN

*All'emendamento 19.1000, sopprimere la lettera a).*

---

**19.1000/3**

MALAN, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

*All'emendamento 19.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a-bis) i commi 13, 19 e 22 sono abrogati».

---

**19.1000/4**

MALAN, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

*All'emendamento 19.1000, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«h-bis) i commi 19 e 22 sono abrogati».

---

**19.1000/5**

BELLOT, COMAROLI

*All'emendamento 19.1000, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 82 è aggiunto il seguente periodo: "Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico"».

---

**19.1000/6**

FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, BERGER

*All'emendamento 19.1000, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) Dopo il comma 15, inserire il seguente:

''15-bis) All'atto di insediamento del consiglio metropolitano gli organi della provincia vengono meno e la città metropolitana assume tutte le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e passivi''».

---

**19.1000**

IL GOVERNO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13 è abrogato;

b) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico'';

c) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico'';

d) al comma 136, aggiungere il seguente periodo: ''Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''».

---

**19.2000/1**

BROGLIA, ZANONI, SANTINI

*All'emendamento 19.2000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 86, sopprimere le seguenti parole: »per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti».

---

**19.2000/2**

BROGLIA, ZANONI, SANTINI

*All'emendamento 19.2000, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'atto di insediamento del consiglio metropolitano gli organi della provincia vengono meno e la città metropolitana assume tutte le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e passivi».

---

**19.2000/3**

BONFRISCO, CERONI

*All'emendamento 19.2000 del Governo, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 86, sostituire il comma 2 con il seguente:

''2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico''».

---

**19.2000/4**

FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, BERGER

*All'emendamento 19.2000, prima della lettera a) anteporre la seguente:*

«O-a) all'articolo 86, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1" e, conseguentemente, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: "per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti"».

---

**19.2000/5**

BULGARELLI, MANGILI

*All'emendamento 19.2000, al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**19.2000/6**

BULGARELLI, MANGILI

*All'emendamento 19.2000, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «nello stesso ente locale».*

---

**19.2000**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 235, comma 1, le parole: "sono rieleggibili per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale";

b) all'articolo 235, comma 3, lettera b), dopo la parola: "volontarie", sono aggiunte le seguenti: "da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente";

c) all'articolo 241, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere supe-

riore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”».

---

**30.1000/1**

URAS, DE PETRIS

*All'emendamento 30.1000 sostituire le parole: «è soppresso», con le seguenti: «è sostituito dal seguente:*

”Art. 30 - (*Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sugli atti degli Enti territoriali e degli Enti locali*) – 1. Tutti gli atti di impegno concernenti l'appalto di opere e l'acquisizione di forniture di beni e servizi, studi, consulenze e progettazioni, nonché quelli attuativi di programmi di spesa a cofinanziamento comunitario, emanati dalle Regioni e dalle province autonome e dagli Enti locali, sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità dalla Corte dei Conti.

2. Gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, di cui al comma 1, assumono efficacia solo dopo l'ammissione al visto e alla registrazione della Corte dei conti.

3. Al fine di evitare ritardi nel compimento dell'azione amministrativa, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340”».

---

**30.1000**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**39.1000**

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Agli articoli 28-*quater*, comma 1, e 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ”nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: ”nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”».

---

**45.1000**

IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 5, lettera b), dopo le parole: «dei titoli obbligazionari regionali in circolazione» sono inserite le seguenti: «pari o»;*

*b) al comma 7, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2» e le parole: «, lettera a)» sono soppresse.*

---

**50.2000/1**

MALAN

*All'emendamento 50.2000, al comma 9-bis, al termine, sono aggiunte le seguenti parole: «e sono destinati in misura proporzionale alla popolazione ai mille comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti che hanno ricevuto trasferimenti dallo Stato in misura pro capite inferiore, calcolando doppia la parte di popolazione che abita in aree superiore ai 600 metri di altitudine».*

---

**50.2000**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

*«9-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate ad incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016, iscritte sul fondo di solidarietà comunale, sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali.*

*9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione delle norme sul federalismo fiscale».*

---

**50.1000/1**

URAS, DE PETRIS

*All'emendamento 50.1000, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti» e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«12-ter. Entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, previa verifica del credito maturato nei confronti dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dalla Regione Autonoma della Sardegna, il competente Ministero dell'Economia provvede a disporre il trasferimento al bilancio regionale delle relative somme. Qualora tale trasferimento subisca ritardo la Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata alla spesa, oltre i limiti fissati dal patto di stabilità e crescita, per i necessari interventi di infrastrutturazione del territorio, prevenzione e contrasto agli incendi, difesa del suolo dal dissesto idrogeologico».

---

**50.1000**

I RELATORI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per l'anno 2014, le modalità di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento sviluppo e coesione economica, tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del fondo medesimo da parte delle Regioni, nonché del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013».

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 27 maggio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 71**

*Presidenza della Presidente  
DE BIASI*

*Orario: dalle ore 20 alle ore 21,50*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1324 E CONNESSI (NORME  
VARIE IN MATERIA SANITARIA)*

